

Avviso per la concessione di contributi per la brevettazione di prodotti propri e per l'acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative ad innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti

Sommario

1. OGGETTO E INIZIATIVE FINANZIABILI
 2. DEFINIZIONI
 3. DOTAZIONE FINANZIARIA
 4. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
 5. REGIME DI AIUTO E LIMITI
 6. SPESE AMMISSIBILI
 7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
 8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
 9. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
 10. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
 11. DURATA DELL'INIZIATIVA FINANZIATA
 12. REALIZZAZIONE E VARIAZIONI ALL'INIZIATIVA AMMESSA A CONTRIBUTO
 13. OPERAZIONI SOCIETARIE E SUBENTRO
 14. PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE
 15. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE
 16. ISTRUTTORIA DELLA RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A SALDO
 17. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
 18. VINCOLO DI DESTINAZIONE
 19. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE
 20. DISPOSIZIONI FINALI
- ALLEGATO A - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

1. OGGETTO E INIZIATIVE FINANZIABILI

1. Il presente Avviso è emanato ai sensi dell'articolo 19 del decreto 13 luglio 2021, n. 115 del Presidente della Regione recante "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle imprese del manifatturiero e del terziario, previsti dagli articoli 21, 22 e 22 bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dalla programmazione comunitaria" (di seguito: regolamento).

2. L'Avviso stabilisce la disciplina per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese dei settori del manifatturiero e del terziario per le seguenti iniziative finanziabili ai sensi dell'articolo 22 bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali):

a) brevettazione di prodotti propri;

b) acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative ad innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti (di seguito: acquisizione di brevetti e attivi immateriali).

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:

a) *settore manifatturiero*: imprese che svolgono attività rientrante nella Sezione C della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale;

b) *settore terziario*: imprese che svolgono attività rientrante nelle seguenti Sezioni e Divisioni della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale:

1) sezione D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

2) sezione E: fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;

3) sezione F: costruzioni;

4) sezione G: commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli;

5) sezione H: trasporto e magazzinaggio, limitatamente alle classi 52.10 (magazzinaggio e custodia), 52.24 (movimentazione merci) e 52.29 (altre attività di supporto connesse ai trasporti);

6) sezione I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;

7) sezione J: servizi di informazione e comunicazione, limitatamente alle divisioni 58 (attività editoriali), 59 (attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore), 62 (produzione di software, consulenza informatica e attività connesse) e 63 (attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici);

8) sezione M: attività professionali, scientifiche e tecniche limitatamente alle divisioni 71 (attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche), 72 (ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (altre attività professionali, scientifiche e tecniche);

9) sezione N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese limitatamente alla divisione 79 (attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse);

c) *microimprese, piccole e medie imprese (PMI)*: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne la definizione di impresa associata e collegata:

1) microimpresa: impresa fino a 9 occupati e fatturato o attivo di bilancio fino a 2 milioni di euro;

2) piccola impresa: impresa da 10 a 49 occupati e fatturato o attivo di bilancio fino a 10 milioni di euro;

3) media impresa: impresa da 50 a 249 dipendenti e fatturato fino a 50 milioni di euro o attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro;

d) *grandi imprese*: imprese che non rientrano nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese;

e) *Comitato tecnico*: il Comitato tecnico di valutazione, di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

f) *impresa unica*: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del considerando 4 del medesimo, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese all'interno dello stesso Stato membro fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

- 2) un'impresa ha il diritto di nominare e di revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- 3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- 4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alla presente lettera per il tramite di una o più imprese sono anch'esse considerate un'"impresa unica";

g) *innovazione finalizzata al ciclo produttivo o ai prodotti*: innovazione diretta all'attuazione di metodi di produzione o di prodotti nuovi o migliorati in maniera significativa. Non sono considerati innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti i beni immateriali che introducono modifiche o migliorie di modesta entità, l'abbandono di un processo produttivo finora in uso, la mera sostituzione di materiali o cambiamenti regolari o ciclici;

h) *Ufficio competente*: il Servizio industria e artigianato della Direzione centrale attività produttive e turismo – Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Per le finalità di cui al presente Avviso è destinato, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per gli anni 2021-2023, l'importo di 164.000,00 euro a valere sull'esercizio 2021.

4. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso esclusivamente le PMI e le grandi imprese dei settori manifatturiero e terziario, che svolgano attività – primaria o secondaria - coerente con il progetto presentato.

2. I requisiti di ammissibilità sono i seguenti:

- a) avere sede legale o unità in cui viene realizzato il progetto, attiva nel territorio regionale;
- b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
- c) non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- d) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- e) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
- f) nel caso di esercizi pubblici e commerciali, non aver installato nei relativi locali di attività apparecchi per il gioco lecito.

3. I requisiti indicate nelle lettere da c) a f) sono attestati dall'impresa con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

4. Nel caso in cui il beneficiario sia un consorzio con attività esterna, fatte salve le società consortili, o una rete d'impresa avente soggettività giuridica (rete soggetto), almeno il 75% dei componenti dell'aggregazione deve avere una sede operativa nel territorio regionale e la maggioranza degli stessi deve avere natura di soggetto privato.

5. REGIME DI AIUTO E LIMITI

1. Per la brevettazione di prodotti propri e per l'acquisizione di brevetti e attivi immateriali:

- il limite minimo di spesa ammissibile è di 5.000 euro;
- il contributo massimo è di 50.000 euro;
- l'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è del 50%.

2. I contributi sono concessi a fondo perduto nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una impresa unica, non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, non può superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

4. L'Ufficio competente è autorizzato a procedere alla rimodulazione del contributo "de minimis" in fase di concessione, al fine di evitare il superamento dei massimali.

5. I contributi concessi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi "de minimis", ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese ad eccezione degli aiuti di Stato o "de minimis" concessi sotto forma di garanzia, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto di cui al Regolamento (UE) 651/2014 e Regolamento (UE) n. 1407/2013 e comunque nel limite massimo della spesa sostenuta. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo.

6. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

6. SPESE AMMISSIBILI

1. Per la brevettazione di prodotti propri sono considerate ammissibili a finanziamento le spese sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda dirette all'ottenimento, alla convalida ed alla difesa di brevetti, rientranti nelle seguenti voci:

a) costi per ricerche di anteriorità e/o novità riferite all'oggetto della domanda di brevetto e di registrazione;

b) le spese da sostenere prima della concessione del diritto, connesse alla preparazione, presentazione e trattamento della domanda, comprese le tasse di deposito e i diritti camerati, nonché le spese per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;

c) le spese per la traduzione e altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in ambito nazionale, europeo ed internazionale;

d) le spese da sostenere per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se sostenute dopo la concessione del diritto.

2. Non sono ammissibili i costi periodici di mantenimento di brevetti già in essere.

3. Per l'acquisizione di brevetti e di attivi immateriali sono considerate ammissibili le spese sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda. I brevetti e attivi immateriali devono essere relativi ad innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti aziendali.

4. Non sono ammissibili le spese documentate da fatture riferite a prestazioni o forniture effettuate da soggetti che, rispetto al beneficiario, siano in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado o siano società con cui il beneficiario si trovi in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado rispetto a soci o amministratori o sia egli stesso socio o amministratore, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. I criteri per la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili sono riportati nell'Allegato A e devono essere rispettati pena l'inammissibilità delle stesse.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. La domanda è predisposta e presentata alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio industria e artigianato esclusivamente per via telematica tramite il sistema on line dedicato a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 2. La domanda si considera

sottoscritta e inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni suddette.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:

a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;

b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale.

4. Il legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa possono conferire, tramite sistema on line, delega operativa a terzi per la mera compilazione della domanda.

5. La domanda è presentata dalle ore 10.00 del giorno **15 ottobre 2021** alle ore 16.00 del giorno **15 giugno 2022**. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema on line.

6. Oltre tale data il sistema non consentirà la sottoscrizione e l'inoltro della domanda di contributo.

7. Sul presente Avviso è possibile presentare una sola domanda di contributo. In caso contrario è ammissibile soltanto la domanda presentata per prima in ordine cronologico.

8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Costituiscono parte integrante della domanda i seguenti documenti, i cui fac-simili sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla linea contributiva:

a) la relazione del progetto;

b) il quadro di spesa dettagliato;

c) l'elenco delle dichiarazioni sostitutive, attestanti in particolare i requisiti soggettivi e oggettivi, delle attestazioni di presa visione della nota informativa sul procedimento e di presa visione dell'informativa sui dati personali, e della dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 17, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;

d) copia del modello F23 o F24 attestante il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 cui è soggetta la domanda secondo le indicazioni riportate nelle linee guida;

e) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore firmatario qualora non siano riportati in visura;

f) procura redatta secondo il fac-simile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla linea contributiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda.

2. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

3. Sono inoltre pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla linea contributiva:

a) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000;

b) l'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

9. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Il contributo è concesso mediante il procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del regolamento e dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000.

2. L'istruttoria delle domande e la concessione dei contributi sono effettuate secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. Le iniziative sono oggetto delle verifiche istruttorie da parte dell'Ufficio competente, volte ad accertare l'ammissibilità delle voci di spesa preventivate e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti nel presente Avviso al paragrafo 4 (soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità) e al paragrafo 5 (limite minimo di spesa, limite massimo di contributo, presenza della dichiarazione sull'impresa unica e sul rispetto del divieto di cumulo).
4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a 15 giorni per provvedere. Può essere concessa la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di 7 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
5. Le iniziative concernenti l'acquisizione di brevetti e attivi immateriali sono sottoposte al parere del Comitato tecnico che accerta il carattere innovativo dei beni immateriali acquisiti per l'attività dell'impresa richiedente e per la loro applicazione al ciclo produttivo della stessa o ai relativi prodotti.
6. La domanda per accedere agli incentivi non è accolta nei seguenti casi:
 - a) l'impresa ha già presentato una domanda di contributo sul presente Avviso;
 - b) la domanda non è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da soggetto titolato a rappresentare l'impresa;
 - c) per esito negativo delle verifiche istruttorie di cui al presente paragrafo;
 - d) per esito negativo della valutazione del Comitato tecnico sul carattere innovativo dei beni immateriali acquisiti;
 - e) per rinuncia da parte dell'impresa;
 - f) per insufficiente disponibilità finanziaria.
7. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ad eccezione dei casi di rinuncia e di insufficiente disponibilità finanziaria.
8. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto, ne è disposto il finanziamento parziale, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.
9. L'ufficio competente comunica l'impossibilità di concedere il contributo per l'esaurimento delle risorse stanziare. Tale comunicazione interrompe i termini del procedimento. L'ufficio competente può riaprire l'istruttoria delle domande e procedere alla concessione dei contributi secondo l'ordine di presentazione delle domande qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie oppure nel caso di economie sopravvenute derivanti da disimpegni. Nel caso di assegnazione di ulteriori risorse il termine per la concessione del contributo decorre dalla data di aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale.
10. Le domande che non possono essere finanziate entro il 31 dicembre 2022 a causa di insufficienti risorse finanziarie non vengono accolte e del mancato accoglimento è data tempestiva comunicazione all'impresa.

10. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'approvazione dell'iniziativa e la conseguente concessione del contributo sono subordinati alla sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento ed all'esito favorevole dell'istruttoria prevista al paragrafo 9.
2. Il provvedimento di concessione è adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. I termini del procedimento possono essere sospesi nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. L'Ufficio competente comunica tempestivamente l'ammissione o non ammissione al contributo. Ai soggetti beneficiari è trasmesso il provvedimento di concessione del contributo nel quale sono stabiliti, in particolare, gli obblighi dei beneficiari, i termini e le condizioni per la presentazione della rendicontazione di spesa.
4. Sono pubblicati on line i dati di sintesi delle iniziative finanziate, ai sensi:
 - a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza), articolo 26, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione dei dati relativi alla concessione;

- b) della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), articolo 52, che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.

11. DURATA DELL'INIZIATIVA FINANZIATA

1. La durata massima delle iniziative di brevettazione di prodotti propri e di acquisizione di brevetti e attivi immateriali è di 18 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione. Entro il medesimo termine le imprese devono presentare la rendicontazione della spesa.
2. Le iniziative devono essere avviate entro 60 giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo. In caso di inosservanza dei suddetti termini la concessione viene revocata. L'impresa può richiedere una sola volta e nel limite massimo di 30 giorni la proroga del termine di avvio dell'iniziativa; la richiesta di proroga è ammessa a condizione che la richiesta sia debitamente ed espressamente motivata e presentata entro il termine di 60 giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo.
3. Entro il termine di 60 giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo le imprese comunicano, utilizzando il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it, la data di avvenuto avvio dell'iniziativa. In difetto della comunicazione l'Ufficio competente assegna all'impresa un ulteriore termine di 30 giorni per provvedere. Qualora il termine assegnato decorra inutilmente, la concessione viene revocata.
4. Per data di avvio del progetto si intende:
 - a) nel caso di brevettazione di prodotti propri, la data del primo contratto vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura riferita alla fornitura di servizi o consulenze;
 - b) nel caso di acquisizione di brevetti e di attivi immateriali, la data del primo ordine/contratto vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura.

12. REALIZZAZIONE E VARIAZIONI ALL'INIZIATIVA AMMESSA A CONTRIBUTO

1. Il soggetto beneficiario realizza l'iniziativa conformemente al preventivo approvato, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi. Tuttavia, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto l'iniziativa approvata, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'Ufficio competente, che provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione delle variazioni entro 60 giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Comitato tecnico qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra l'iniziativa ammessa e la variazione proposta. Non sono ammissibili richieste di variazione dell'iniziativa presentate prima della concessione del contributo.
2. L'Ufficio competente si riserva in ogni caso di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto, alla luce della visione complessiva e organica del medesimo, consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonché della relazione finale sull'attività svolta, previa valutazione del Comitato tecnico.
3. In difetto della comunicazione di variazione dell'iniziativa, qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella approvata in sede di concessione del contributo, sentito il parere del Comitato tecnico, il contributo concesso viene rideterminato o revocato.
4. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concesso per l'intervento.
5. Le variazioni non devono comportare una riduzione della spesa ammessa rispetto al preventivo approvato superiore al 60 per cento per le PMI e al 40 per cento per le grandi imprese, pena la revoca della concessione del contributo.
6. Le variazioni non devono altresì comportare una riduzione della spesa ammessa superiore al 40 per cento rispetto al limite minimo previsto al paragrafo 5, pena la revoca della concessione del contributo.
7. La chiusura o il trasferimento della sede di realizzazione dell'iniziativa antecedente all'approvazione della rendicontazione devono essere preventivamente comunicati, al fine di eventuali controlli. Devono essere altresì comunicate, fino alla scadenza del vincolo di destinazione delle operazioni di cui al paragrafo 18, le variazioni inerenti i dati anagrafici dell'impresa, quali, ad esempio, la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica certificata.

13. OPERAZIONI SOCIETARIE E SUBENTRO

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:
 - a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;
 - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
 - c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
 - d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui ai paragrafi 17 e 18.
2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il fac-simile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla linea contributiva, sottoscritta digitalmente ed inoltrata per via telematica.
3. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda e la concessione del contributo, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.
4. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo, l'Ufficio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo al vincolo di destinazione delle operazioni di cui al paragrafo 18 è comunicata tempestivamente. L'Ufficio competente espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.
6. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo viene revocato.
7. In difetto della domanda di subentro, l'Ufficio competente, avuta notizia delle variazioni soggettive dei beneficiari, assegna un termine massimo di 30 giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione del contributo viene revocato.

14. PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

1. La rendicontazione è predisposta e presentata all'Ufficio competente per via telematica tramite il sistema on line dedicato, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla linea contributiva, con le medesime modalità di autenticazione previste al paragrafo 7 comma 1 per la presentazione della domanda e secondo le modalità riportate nelle linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line; le linee guida sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni predette.
2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata:
 - a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;
 - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale.
3. La rendicontazione deve essere presentata entro il termine massimo di 18 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, prorogabile di 15 giorni su motivata richiesta del beneficiario presentata prima della scadenza del termine. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema on line dedicato.
4. Decorso inutilmente il termine di 18 mesi, eventualmente prorogato su richiesta dell'impresa, l'Ufficio competente assegna un termine ultimativo di 15 giorni per adempiere, trascorso il quale il contributo è revocato.

15. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE

1. La rendicontazione del progetto dettaglia i costi sostenuti nel periodo di riferimento, comprovati da giustificativi di spesa e relative quietanze, suddivisi per voce di spesa e comprende i seguenti allegati:
 - a) la relazione tecnica dell'intervento realizzato, del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti dell'intervento e nelle spese sostenute;
 - b) l'elenco dei costi sostenuti nel periodo di riferimento suddivisi per voce di spesa, con dettaglio dei relativi giustificativi di spesa e le quietanze;
 - c) l'elenco delle dichiarazioni sostitutive, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto indicato al paragrafo 14, attestanti in particolare:
 - 1) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
 - 2) l'avvenuto pagamento, secondo le modalità dettagliate nell'allegato A, dei costi sostenuti nel periodo di riferimento, nonché la pertinenza degli stessi all'iniziativa ammessa a contributo.
2. I fac-simili dei suddetti documenti sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla linea contributiva.
3. Deve essere altresì allegata alla rendicontazione:
 - a) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore firmatario (procuratore interno all'impresa), qualora non siano riportati in visura e non sia stata acquisita agli atti in precedenza;
 - b) procura redatta secondo il fac-simile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla linea contributiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato l'eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della rendicontazione;
 - c) copia di ciascuna fattura/giustificativo con relative quietanze adeguate a comprovare la spesa sostenuta, nonché eventuale ulteriore documentazione secondo quanto dettagliato nell'allegato A;
 - d) per la realizzazione di servizi specialistici o consulenze, copia degli elaborati redatti dai fornitori delle consulenze e di tutta la documentazione utile alla corretta valutazione delle prestazioni rese.
4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 8 comma 2 in merito alla validità della firma digitale.

16. ISTRUTTORIA DELLA RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A SALDO

1. Le rendicontazioni sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, anche tramite controlli in loco.
2. Le rendicontazioni presentate sono oggetto di verifica, per accertare, in particolare, che:
 - a) siano corredate dei documenti indicati nel paragrafo 15;
 - b) siano mantenuti i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - avere sede legale o unità in cui viene realizzato il progetto, attiva nel territorio regionale;
 - essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
 - non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 231/2001;
 - c) l'iniziativa realizzata sia coerente con quella approvata in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati;
 - d) le voci di spesa rendicontate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi del paragrafo 6;
 - e) siano rispettati i limiti minimi di spesa ammissibile previsti al paragrafo 5;
 - f) sia rispettato il divieto di cumulo di cui al paragrafo 5.
3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora le stesse siano incomplete o insufficienti, si procede alla rideterminazione o revoca del provvedimento di concessione del contributo.
5. La rendicontazione viene sottoposta a parere del Comitato tecnico nei casi in cui sussistano dubbi sulla conformità tra l'investimento preventivato e quello realizzato.
6. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria viene adottato l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile, e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa.
7. L'atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione a saldo è adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento previste dalla legge 241/1990.
8. L'erogazione del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

17. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Si riportano di seguito gli obblighi stabiliti agli articoli 33 e 34 del regolamento. I beneficiari sono tenuti in particolare a:
 - a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione all'Ufficio competente di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema on line dedicato;
 - b) comunicare l'eventuale variazione della dimensione aziendale intervenuta tra la presentazione della domanda e la comunicazione della concessione del contributo;
 - c) avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo, fatta salva la proroga autorizzata dall'Ufficio competente;
 - d) trasmettere la dichiarazione di avvio del progetto;
 - e) mantenere i seguenti requisiti soggettivi, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione:
 - essere impresa dei settori manifatturiero e terziario, svolgente attività – primaria o secondaria - coerente con il progetto presentato;
 - avere sede legale o unità in cui viene realizzato il progetto, attiva nel territorio regionale;
 - essere regolarmente costituita, iscritta e attiva nel Registro delle imprese;
 - non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 32, comma 9 del regolamento in relazione alla sospensione delle erogazioni;
 - non essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 231/2001;
 - f) realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12 in relazione alle variazioni di progetto;
 - g) rispettare le tempistiche previste, in particolare la presentazione della rendicontazione entro i termini previsti, fatte salve le proroghe autorizzate dall'Ufficio competente;
 - h) ottemperare agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche nei documenti di bilancio o on line previsti dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017, articolo 1, commi 125-129;
 - i) conservare presso i propri uffici, per 5 anni dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità dell'Ufficio competente;
 - j) mantenere il vincolo di destinazione delle operazioni e trasmettere la relativa dichiarazione sostitutiva annuale di cui al paragrafo 18;
 - k) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
 - l) comunicare eventuali variazioni progettuali o dell'impresa, ai sensi rispettivamente dei paragrafi 12 e 13;

m) non ricevere altri contributi sulle spese finanziate, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5 sul cumulo.

18. VINCOLO DI DESTINAZIONE

1. L'attività d'impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocata al di fuori del territorio regionale per 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese, decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000.
2. Il vincolo di cui al precedente paragrafo si declina in particolare nei seguenti obblighi:
 - a) mantenere l'iscrizione al Registro delle imprese;
 - b) mantenere sede o unità produttiva attiva nel territorio regionale;
 - c) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
 - d) mantenere l'attività nei settori del manifatturiero e terziario, salvo casi motivati finalizzati al mantenimento dell'attività e dell'occupazione;
 - e) limitatamente ai casi di acquisizione di marchi, brevetti e altri attivi immateriali, non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni immateriali oggetto di contributo.
3. La violazione degli obblighi suddetti comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante.
4. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di destinazione delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla linea contributiva, da trasmettere all'Ufficio competente dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, l'Ufficio competente ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.

19. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del contributo, nonché per tutta la durata del vincolo di destinazione delle operazioni, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.
2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere del Comitato tecnico in relazione a specifiche esigenze istruttorie.
3. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000.
4. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
5. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario.
6. Il provvedimento di concessione è inoltre revocato per inadempimento del beneficiario che si configura, in particolare, qualora:
 - a) il progetto sia stato avviato successivamente al termine di 60 giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo, ai sensi paragrafo 12, fatta salva la proroga del termine autorizzata dall'Ufficio competente;
 - b) l'impresa non abbia comunicato la data di avvenuto avvio dell'iniziativa nonostante il sollecito dell'Ufficio competente, ai sensi del paragrafo 12;
 - c) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione sia negativo oppure la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione, ai sensi del paragrafo 16;

- d) su espresso parere del Comitato tecnico, l'esito della valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo, in quanto il progetto realizzato si discosti significativamente da quello ammesso a contributo o la documentazione agli atti non consenta di valutare tecnicamente il progetto rendicontato, ai sensi del paragrafo 16;
- e) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, ai sensi del paragrafo 12;
- f) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti, ai sensi del paragrafo 12;
- g) in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione previste al paragrafo 13.
7. Qualora non sia rispettato il vincolo di destinazione di cui al paragrafo 18, il contributo è rideterminato e recuperato in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato.
8. La concessione del contributo è revocata totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
9. Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche nei documenti di bilancio o on line previsti dalla legge 124/2017, articolo 1, commi 125-129 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del paragrafo 17, lettera h) si applicano le sanzioni previste dal comma 125 ter della medesima norma.
10. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per le controdeduzioni eventualmente prorogabili. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
11. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

20. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si rinvia alle pertinenti disposizioni del regolamento, nonché alla legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente Avviso si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 8 del regolamento, il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla linea contributiva, ove sono indicati nominativi e contatti utili per eventuali informazioni.
4. Con decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi secondo le modalità sopra indicate, possono essere prorogati i termini per la presentazione delle domande e disposte eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti il presente Avviso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9 del regolamento.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Sommario

1. DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 LE SPESE
- 1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA

2. VOCI DI SPESA

- 2.1 BREVETTAZIONE DI PRODOTTI PROPRI
 - 2.2 BENI IMMATERIALI
 - 2.3 SPESE NON AMMISSIBILI
-

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 LE SPESE

Le spese devono:

- a) rientrare tra le categorie ammissibili del presente Avviso ed essere pertinenti all'iniziativa e, in rendicontazione, conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate;
- b) essere sostenute nell'arco temporale decorrente tra l'avvio e la rendicontazione e documentate da giustificativi di spesa di data ricompresa in tale periodo;
- c) essere pagate entro la data di rendicontazione;
- d) essere pagate unicamente a mezzo transazione bancaria/postale, e documentate da estratto conto bancario, attestazione di bonifico bancario, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario, bollettino/vaglia postale, copia di assegno. Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti né a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito riferite alla medesima. Non è ammessa la spesa saldata a mezzo compensazione con note di credito riferite a fatture non pertinenti il progetto. È ammessa la compensazione unicamente per i pagamenti degli F24 con crediti maturati nei confronti dell'Erario;
- e) essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.

1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Fatture

Le imprese sono tenute a documentare l'investimento realizzato presentando fatture che:

- a) includano l'acquisto di beni/servizi inerenti l'investimento;
- b) siano distinte per voci di spesa diverse;
- c) indichino la natura del bene/prestazione e individuino chiaramente i costi pertinenti all'investimento.

Non sono ammissibili fatture/giustificativi/ il cui costo imputabile totale relativo ai beni /servizi inerenti il progetto sia inferiore a 40,00 euro.

L'IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso l'impresa deve documentare l'indetraibilità.

Casi particolari

- I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:

- a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;

b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.

- In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.
- Le fatture e i documenti di trasporto sono conservati dall'impresa e tenuti a disposizione per eventuali controlli anche a campione e vengono allegati alla rendicontazione.

Quietanze

La documentazione di quietanza deve essere prodotta in copia integra ¹ e consentire la tracciabilità dei pagamenti ², indicando espressamente l'avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura/giustificativo imputato al progetto. È richiesto in particolare che la causale del pagamento riportata sulla quietanza indichi il numero della fattura, in assenza del quale deve essere presentato mastro di contabilità intestato al fornitore da cui si evinca che la fattura sia stata pagata.

In caso di pagamento cumulativo a più fornitori deve essere fornita distinta chiaramente riferibile alla banca o sottoscritta dalla banca, che consenta di tracciare il pagamento al fornitore ³.

Deve essere comunque conservata copia di tutte le fatture coinvolte in un pagamento cumulativo al medesimo fornitore, oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni.

Qualora il pagamento cumulativo non copra tutto il valore della somma delle fatture, la quota non coperta sarà detratta dalla spesa ammissibile.

Non sono ammessi pagamenti per quote forfettarie a progressiva copertura del debito nei confronti del fornitore.

Il versamento delle ritenute d'acconto dei professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24 con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.

Casi particolari

- Per le società appartenenti a un gruppo i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario.
- In caso di cessione di credito deve essere prodotta copia del contratto di cessione del credito e adeguata quietanza a comprova del pagamento nei confronti del cessionario.

2. VOCI DI SPESA

2.1 BREVETTAZIONE DI PRODOTTI PROPRI

Questa voce comprende le spese dirette all'ottenimento, alla convalida ed alla difesa di brevetti rientranti nelle seguenti voci:

- a) costi per ricerche di anteriorità e/o novità riferite all'oggetto delle domande di brevetto e di registrazione;
- b) spese da sostenere prima della concessione del diritto, connesse alla preparazione, presentazione e trattamento della domanda, comprese le tasse di deposito e i diritti camerali, nonché le spese per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
- c) spese per la traduzione e altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in ambito nazionale, europeo ed internazionale;
- d) spese da sostenere per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se sostenute dopo la concessione del diritto.

A) Documentazione da caricare sul sistema on line dedicato in fase di invio della domanda

- elenco delle prestazioni /servizi da acquisire (file excel, da caricare in tale formato – *Dettaglio spese*);

¹ La copia dell'estratto conto deve comprendere tutte le pagine, essere intestata all'impresa e indicare il numero di conto corrente.

² La tracciabilità della spesa si considera comprovata quando risulta agevole verificare, in quanto adeguatamente e ordinatamente documentato, il sostenimento della spesa, supportato dalla necessaria documentazione. Il collegamento tra i documenti che costituiscono il flusso finanziario deve essere chiaramente e certamente rilevabile, eventualmente attraverso una codifica specifica della documentazione all'interno del sistema contabile aziendale.

³ In casi eccezionali e di sistemi contabili complessi può essere ammessa distinta estratta dai sistemi contabili aziendali automatizzati.

- illustrazione dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni/servizi con indicazione dei fornitori (vd. modulo su file word, da caricare in formato pdf – *Relazione illustrativa dell'iniziativa*);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file word, da caricare in formato pdf – *Elenco delle dichiarazioni*).

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema on line dedicato in fase di rendicontazione del progetto

- fattura/giustificativo corredato da:
 - ▶ quietanze e altra documentazione attestante il pagamento del titolo di spesa (vd. paragrafo 1.2);
 - ▶ copia dei contratti di cessione di credito, qualora riguardanti le fatture rendicontate;
 - ▶ copia degli elaborati redatti dai fornitori delle consulenze e di tutta la documentazione utile alla corretta valutazione delle prestazioni rese.

I documenti sopra dettagliati dovranno essere caricati sul sistema on line dedicato in formato pdf.

2.2. BENI IMMATERIALI

Questa voce comprende le spese relative ai beni immateriali, quali costi relativi all'acquisizione di marchi, brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi e all'acquisizione di attivi immateriali quali diritti di utilizzo, licenze di sfruttamento, know-how o altre forme di proprietà intellettuale e conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.

A) Documentazione da caricare sul sistema on line dedicato in fase di invio della domanda

- elenco dei beni immateriali da acquisire (vd modulo su file excel, da caricare in tale formato – *Dettaglio spese*);
- illustrazione dei beni immateriali (vd modulo su file word, da caricare in formato pdf – *Relazione dettagliata del progetto*);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file word, da caricare in formato pdf – *Elenco delle dichiarazioni*).

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema on line dedicato in fase di rendicontazione del progetto

- fattura/giustificativo corredato da:
 - ▶ quietanze e altra documentazione attestante il pagamento del titolo di spesa (vd paragrafo 1.2);
 - ▶ copia dei contratti di cessione di credito, qualora riguardanti le fatture rendicontate.
 I documenti sopra dettagliati dovranno essere caricati sul sistema on line dedicato in formato pdf.
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file word da caricare in formato pdf – *Elenco delle dichiarazioni*).

2.3. SPESE NON AMMISSIBILI

Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente Avviso non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste al paragrafo 6 e, in particolare:

- a) costi periodici di mantenimento di brevetti già in essere;
- b) spese documentate da fatture riferite a prestazioni o forniture effettuate da soggetti che, rispetto al beneficiario, siano in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado o siano società con cui il beneficiario si trovi in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado rispetto a soci o amministratori o sia egli stesso socio o amministratore, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- c) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
- d) canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;

- e) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario;
- f) spese accessorie quali interessi debitori, valori bollati, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE